



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Oggetto: Circolare esplicativa in merito alle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.62/9 del 14 novembre 2008

Premessa

Questa circolare intende chiarire alcuni dubbi interpretativi riguardanti le direttive in oggetto in risposta alla richiesta avanzata dall'ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari e fornire altresì qualche indicazione utile alla redazione dei regolamenti comunali in materia di acustica.

1. Requisiti acustici passivi degli edifici

In base alle suddette Direttive, i progetti relativi a concessioni edilizie per la realizzazione di edifici ad uso abitativo devono essere elaborati nel rispetto dei requisiti acustici passivi per gli edifici civili stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e a tale scopo è necessario allegare una serie di documenti relativi agli aspetti acustici dell'edificio.

L'iter procedurale specificato al paragrafo 3 della parte VI non fornisce alcuna indicazione specifica circa la figura professionale abilitata a redigere la suddetta “documentazione relativa agli aspetti acustici” perchè si considera tale attività come rientrante nella sfera delle competenze del “progettista”, cioè del professionista al quale la legge attribuisce la competenza necessaria a redigere il progetto di un edificio ad uso abitativo. In particolare, non si ritiene necessario che tale documentazione sia firmata da un professionista che abbia maturato la qualifica di “tecnico competente in acustica ambientale”.

Pertanto le Amministrazioni comunali, in sede di rilascio del permesso di costruire di un edificio ad uso abitativo, dovranno accertare la presenza all'interno degli elaborati di progetto della “documentazione relativa agli aspetti acustici” a firma di un professionista abilitato, ma non potranno pretendere che tale documentazione sia firmata da un “tecnico competente in acustica ambientale”.

È invece espressamente richiesta l'opera del “tecnico competente in acustica ambientale” nel caso della certificazione che attesta la rispondenza “in opera” dei requisiti acustici passivi di un edificio di tipo abitativo, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Come indicato nelle suddette Direttive regionali, *“ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera l'agibilità dell'immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.*

A tale scopo allega una certificazione rilasciata da un tecnico competente abilitato che attesta, la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997.”

A tal proposito, si precisa che tale certificazione ovviamente non dovrà limitarsi ad una semplice attestazione da parte del tecnico competente ma dovrà comprendere una serie di misure atte a garantire il conseguimento in opera delle prestazioni richieste dalla legge in vigore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

La certificazione rilasciata dal tecnico competente potrà quindi articolarsi come segue:

- relazione esplicativa relativa alle attività di misura eseguite;
- misure in opera atte a dimostrare il soddisfacimento dei parametri di cui alla tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, effettuate secondo le norme tecniche in vigore;
- copia della documentazione di conformità della strumentazione utilizzata.

2. Attività rumorose temporanee

Al punto 3 della Parte V si legge che il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione con deroga dei limiti, previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.).

A tal proposito le amministrazioni comunali potranno prevedere nei propri regolamenti che la domanda di attività rumorosa temporanea venga presentata almeno con 30 giorni di anticipo così da consentire di ottenere il parere di Arpas, avvalendosi in caso di mancato riscontro entro i termini della facoltà del "silenzio/assenso".

3. Documentazione di impatto acustico

Le attività a carattere produttivo per le quali è necessario presentare la documentazione di impatto acustico sono soggette alle prescrizioni introdotte dalla L.R. 5 marzo 2008, n.3, come modificata e integrata dalla successiva L.R. 14 maggio 2009, n.3.

Con riguardo a tali attività si precisa che la documentazione di impatto acustico deve essere presentata al Suap del comune di pertinenza utilizzando il modello A-10, disponibile presso il Suap o scaricabile dal sito web regionale.

Le amministrazioni comunali seguiranno il procedimento istruttorio previsto nelle succitate leggi e ne daranno indicazione nei loro regolamenti.

Il direttore del Servizio

Roberto Pisu

EM/Sett. aae

CC/Resp. Sett. aae